

REGIONE LOMBARDIA

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI PARTE DEI TERRITORI
DEL COMUNE DI RUDIANO.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI;

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE PREDETTA;*

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 3 DICEMBRE 1975;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.616 DEL 24 LUGLIO 1977; ESAMINATI GLI ATTI;

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BRESCIA PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE
NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 1979, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE LOCALITÀ DA
SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA LA
PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUDIANO COSÌ DELIMITATA:*

A NORD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO;

*A OVEST: DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI BERGAMO E PIÙ SPECIFICATAMENTE DA NORD VERSO SUD DAL
CONFINE CON IL COMUNE DI CALCIO E DAL CONFINE CON IL COMUNE DI PUMENENGO;*

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI ROCCAFRANCA;

*A EST: DALLA STRADA PROVINCIALE PALAZZOLO-ORZINUOVI FINO AL MAPPAL 23 DAL MAPPAL 47 E 73
QUINDI NUOVAMENTE VERSO NORD LUNGO LA ROGGIA ROVADA FINO AL MAPPAL 105, DAL MAPPAL 107
QUINDI DALLA ROGGIA VESCOVADA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO; CONSIDERATO CHE
IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA
PREDETTA LEGGE, ALL'ALBO DEL COMUNE DI RUDIANO; VISTO CHE NESSUNA OPPOSIZIONE E' STATA
PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO; CONSIDERATO CHE IL
VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE
A QUALSIASI TITOLO, DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITÀ VINCOLATA, DI PRESENTARE
ALL'ASSESSORATO PER IL COORDINAMENTO DEL TERRITORIO, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA
PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO
ESTERIORE DELLA LOCALITÀ STESSA; RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO PERCHÉ PRESENTA CARATTERISTICHE DI NOTEVOLE INTERESSE AMBIENTALE E PAESISTICO IN
QUANTO COMPRESA NEL COSTITUENDO PARCO DELL'OGGIO, COLLOCATA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL
FIUME, DELIMITATA IN PREVALENZA DA ELEMENTI MORFOLOGICI BEN DISTINGUIBILI QUALI IL BORDO
SUPERIORE DELLA SCARPATA DELL'ALVEO, CANALI E ROGGE, STRADE, OPPURE CONFINI COMUNALI;
CONSIDERATO CHE L'ALTERNARSI ED INTERSECARSI DELLE ZONE COLLINARI, DEGLI INSEDIAMENTI, DELLA
VEGETAZIONE NATURALE CHE EMERGE DALL'UNIFORMITÀ DELLA PIANURA, CREA UN TIPICO PAESAGGIO DI
GRANDE VALORE AMBIENTALE RICCO DI SUGGESTIVI ASPETTI CHE ESIGONO UNA TUTELA IN QUANTO
ESPRESSIONE DELL'EQUILIBRIO RAGGIUNTO TRA SPAZI NATURALI E SPAZI ANTROPIZZATI;
ACCERTATO COME L'AMBITO COSÌ CONFIGURATO INTERESSI I COMUNI DI RUDIANO E ROCCAFRANCA;
CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI RUDIANO:
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 326 DEL 30 LUGLIO 1980, CON IL QUALE*

DECRETA:

ART. 1 RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 1, NUMERI 3 E 4, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA LA PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUDIANO COSÌ DELIMITATA:

A NORD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO;

A OVEST: DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI BERGAMO E PIÙ SPECIFICATAMENTE DA NORD VERSO SUD DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CALCIO E DAL CONFINE CON IL COMUNE DI PUMENENGO;

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI ROCCAFRANCA;

A EST: DALLA STRADA PROVINCIALE PALAZZOLO-ORZINUOVI FINO AL MAPPAL 23 DAL MAPPAL 47 E 73 QUINDI NUOVAMENTE VERSO NORD LUNGO LA ROGGIA ROVADA FINO AL MAPPAL 105, DAL MAPPAL 107 QUINDI DALLA ROGGIA VESCOVADA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI URAGO D'OGGIO;

ART. 2

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA , NONCHE' NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI BRESCIA. IL SINDACO DEL COMUNE DI RUDIANO PROVVEDERÀ ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE, ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TERRÀ A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA. LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERÀ AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI IL PRESENTE DECRETO, NONCHE' LA DATA DELL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALBO DEL COMUNE. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRADESCRITTA ZONA HANNO FACOLTÀ DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

G.U. N. 87 (28 MARZO 1981)

